

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ORAZIO CAPURRO ODV"

Art. 1

Ai sensi delle norme del Codice Civile in tema di associazioni e del Decreto legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato anche come "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, è costituita l'Associazione denominata **"ORAZIO CAPURRO Organizzazione di Volontariato"** in sigla **"ORAZIO CAPURRO ODV"**, di seguito indicata anche come "Associazione".

Art. 2

Il logo dell'Associazione è costituito dal simbolo:



così brevemente descritto: scritta ORAZIO con bordo di colore blu scuro e riempimento bianco, scritta CAPURRO di colore blu scuro, un arcobaleno composto da sette colori,

precisamente dai colori fucsia, celeste, blu, verde, giallo, arancione e rosso. Sopra l'arcobaleno è presente la scritta Organizzazione di Volontariato di colore blu scuro.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Siacca, prov. AG, in via A. Segni n. 23/D.

Eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, sarà sufficiente apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio mondiale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5

L'Associazione **"ORAZIO CAPURRO ODV"** non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

È un'Associazione autonoma, apartitica, pluralista, democratica, multietnica, culturale, scientifica, ludica, ricreativa, non violenta ed ambientalista e persegue la più ampia diffusione di questi valori.

Art. 6

Scopo dell'Associazione è principalmente la realizzazione di eventi e di iniziative in memoria del dott. ORAZIO CAPURRO, giovane e brillante medico sassarese morto il 29 febbraio 2008.

L'Associazione persegue le proprie finalità, principalmente:

- migliorare le capacità di diagnosi, di cura e di assistenza sanitaria delle strutture sanitarie pubbliche a favore della collettività ed in particolare delle persone disagiate;
- promuovere la cultura del volontariato, della beneficenza, dell'altruismo, della salute, della tutela dell'ambiente, della salvaguardia della vita;
- aiutare e sostenere le persone che versano in condizioni di disagio economico anche momentaneo, le vittime di calamità naturali, i disabili fisici e/o psichici.

Art. 7

Per il raggiungimento delle predette finalità, le attività di interesse generale secondo l'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che l'Associazione, in via esclusiva o principale, si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi ma anche degli associati e loro familiari ed avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono:

- lettera "u": Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lettera "w": Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera "c": Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera "i": Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera "d": Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle

attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e la loro individuazione può essere operata sia dal Consiglio Direttivo che dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8

L'Associazione **"ORAZIO CAPURRO ODV"**, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- assistere le persone bisognose, indigenti, malate, che versano in uno stato, anche temporaneo, di disagio fisico, psichico, economico, sociale, spirituale o di altro genere;
- svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- attivare, finanziare ed erogare servizi a sostegno dei soggetti diversamente abili, orfani o che versano, anche temporaneamente, in stato di bisogno o povertà;
- favorire e finanziare lo sviluppo culturale, medico, scientifico, artistico, ludico e ricreativo del territorio nel quale opera e non solo;
- effettuare donazioni di apparecchiature mediche e/o sanitarie a Strutture e/o Aziende Sanitarie pubbliche, per migliorare le capacità di diagnosi e di cure e l'erogazione di servizi sanitari a vantaggio della collettività ed in particolare delle persone svantaggiate e disagiate che difficilmente potrebbero permettersi di rivolgersi a strutture private;
- attivare, finanziare, organizzare e realizzare progetti, convegni, manifestazioni, eventi ed iniziative nel campo medico, scientifico, culturale, artistico, ludico e ricreativo;
- realizzare iniziative di screening e visite mediche a favore di soggetti svantaggiati, in ragione di disabilità fisica o psichica o indigenti, anche dietro corrispettivo economico da utilizzare per il sostentamento dell'Associazione e le finalità previste dallo statuto della stessa;
- realizzare corsi di formazione a favore di soggetti svantaggiati anche dietro corrispettivo economico;
- donare alimenti e/o contributi, anche di carattere economico, a soggetti svantaggiati, a favore di ETS, ODV, APS, Associazioni non lucrative, Fondazioni, Parrocchie, Caritas, Centri di ascolto, a sostegno di persone indigenti, gravemente malate, diversamente abili, inferme, o che versano, anche temporaneamente, in stato di bisogno o povertà;
- donare dispositivi ed apparecchiature, sia salvavita che di pubblica utilità, alle forze dell'ordine, alle pubbliche amministrazioni, agli enti ed ai corpi che si occupano di soccorsi, alle strutture scolastiche, sportive e sanitarie, pubbliche o private, al fine di promuovere, sostenere e praticare la cultura della salvaguardia della vita;
- assegnare premi, anche di carattere economico, a coloro che prestano assistenza morale e materiale a favore di malati e/o persone disagiate al fine di promuovere la cultura della solidarietà e dell'altruismo;
- conferire targhe o attestati di benemerenzza a coloro che si sono distinti per meriti civili e sociali;

- realizzare iniziative di riqualificazione e sistemazione del verde pubblico e dei luoghi pubblici ritenuti dall'Associazione per collocazione interessanti e meritevoli di intervento;
- organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, e/o sostenere, anche economicamente, seminari, incontri, convegni e congressi di formazione e/o sensibilizzazione su temi scientifici, sanitari, culturali, ambientali e questioni di interesse sociale, anche al fine di promuovere la cultura della solidarietà, dell'altruismo, del volontariato, della beneficenza, della prevenzione, della tutela dell'ambiente, della salute e della vita.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 9

Per il raggiungimento delle finalità da perseguire l'Associazione può anche federarsi ad altre strutture e può anche promuovere forme di cooperazione permanente o momentanea con ETS, ODV, APS, Enti istituzionali pubblici e privati, Scuole, Università, Ordini, Associazioni, Leghe, Fondazioni, Sindacati, Parrocchie ed altro. Le finalità sopra citate potranno essere perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati, tra l'altro anche mediante spettacoli ed eventi di beneficenza, raccolta di fondi, lotterie, estrazioni, tombole, contributi di liberalità, offerte economiche e non solo, distribuzione di oggettistica, la cessione di beni e/o servizi anche dietro corrispettivo.

L'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, sia in modo continuativo che occasionale, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 10

Le attività di interesse generale o quelle ad esse direttamente connesse sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, purché siano preventivamente approvate, con modalità e limiti precisi, dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Le suddette spese dovranno essere accuratamente documentate prima dell'effettiva liquidazione.

Al Presidente devono essere in ogni caso rimborsate le spese documentate dallo stesso sostenute in relazione al suo mandato anche in mancanza di preventiva approvazione o autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo purché di modico

valore e rientranti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio e di volontario.

Art. 11

L'Associazione può avvalersi anche della collaborazione di esperti e consulenti esterni ad esempio per la gestione degli aspetti economici, finanziari, fiscali, contabili, legali, patrimoniali, amministrativi, tecnici, informatici, in materia di bilancio, di comunicazione, adempimenti e rispetto delle normative, l'organizzazione di singole o di più iniziative e/o attività, la gestione del sito internet e dei social e per quanto ritenuto utile dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo individua l'esperto o il consulente e provvede all'incarico.

In caso di contrasto all'interno del Consiglio Direttivo il Presidente se lo ritiene necessario sottopone la questione al parere dell'Assemblea, diversamente procede alla nomina.

L'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire e per la pubblicizzazione degli eventi e delle iniziative potrà utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione sia cartaceo che digitale, sia televisivo che radiofonico, web, informatico, di messaggistica (ad esempio Whatsapp, SMS, Email, ecc) e tutti i canali social ufficiali dell'Associazione (ad esempio Facebook, Instagram, Twitter).

Art. 12

È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ma si può perdere lo status di socio nei casi di dimissioni, di espulsione dall'Associazione o di mancato rinnovo per mancato versamento anche di una sola quota associativa.

Art. 13

I soci si distinguono in: fondatori, sostenitori ed ordinari.

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno operato per la sua costituzione sottoscrivendone l'atto costitutivo in data 29 ottobre 2011.

Sono soci sostenitori coloro che intendono sostenere l'Associazione attraverso il versamento di una quota associativa annuale maggiore rispetto a quella dei soci ordinari e nella misura prevista dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che intendono sostenere l'Associazione attraverso il versamento di una quota associativa annuale minore rispetto a quella dei soci sostenitori e nella misura prevista dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio ordinario e/o sostenitore si acquisisce con l'approvazione da parte del Presidente, a suo insindacabile giudizio, di apposita domanda dell'interessato.

Il Presidente prima di approvare o rigettare la domanda può chiedere al Consiglio Direttivo di esprimersi. In questo caso il Consiglio Direttivo con deliberazione a maggioranza semplice decide a suo insindacabile giudizio l'approvazione o il rigetto della domanda. Qualora venisse respinta la domanda il richiedente non potrà riproporla prima di un anno.

Possono aderire all'Associazione anche le persone fisiche e giuridiche che condividono lo Statuto, gli scopi sociali ed intendono operare per perseguirli. Le domande di ammissione come socio presentate da minorenni dovranno essere firmate almeno da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 14

I soci, anche coloro che sono iscritti da meno di tre mesi, partecipano alle assemblee con diritto di discussione e voto e sono eleggibili alle cariche sociali, nei limiti e con le eccezioni di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Essi, per sostenere le iniziative dell'Associazione, sono tenuti a versare, al momento dell'ammissione ed all'inizio di ogni anno sociale, una quota che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori e i soci fondatori devono versare una quota doppia di quella prevista per i soci ordinari.

Il versamento della quota annuale realizza l'automatico rinnovo dell'iscrizione.

Le quote annuali, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, devono essere versate entro e non oltre il termine dell'approvazione del rendiconto annuale pena l'automatica perdita della qualifica di socio e di tutti i relativi diritti.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. da inviare presso la sede legale dell'Associazione oppure tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata, se presente, intestato all'Associazione.

Accettando di divenire socio, ogni membro di questa Associazione dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti emanati e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Art. 15

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, se hanno già effettuato il versamento della quota associativa annuale e nel rispetto di cui agli artt. 14 e 22 del presente Statuto;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta solo agli associati che hanno già effettuato il versamento della quota associativa, nei limiti e con le eccezioni di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nei rapporti con terzi nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura, nei modi e negli eventuali termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, in mancanza di nuove deliberazioni di quest'ultimo rimane valida la quota prevista per l'anno precedente.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili.

Art. 16

La qualità di socio si perde per:

- decesso o dimissioni volontarie. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato versamento della quota annuale entro il 30 aprile di ogni anno. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
- espulsione a seguito anche di solo uno dei seguenti motivi: qualora il comportamento e le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione; per indegnità; per persistenti violazioni da parte del socio degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. In questi casi la decisione di espulsione viene presa dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice dei presenti.

Il provvedimento di espulsione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto (Posta, Email, PEC, WhatsApp, SMS o altro) all'interessato ad uno dei recapiti comunicati da quest'ultimo, nel modulo di tesseramento o successivamente, entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio espulso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale dell'Associazione o tramite Email tradizionale all'indirizzo di posta elettronica tradizionale intestato all'Associazione (da Email tradizionale a Email tradizionale) o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata, se esistente, intestato all'Associazione (da PEC a PEC); in merito all'appello proposto dal socio espulso deciderà il Collegio dei Probiviri che delibererà con maggioranza semplice.

Fino alla decisione del Collegio dei Probiviri, in caso di appello, il socio interessato dal provvedimento di espulsione si intende sospeso.

Trascorsi 30 giorni dalla data in cui il socio ha ricevuto il provvedimento di espulsione pronunciato dal Consiglio Direttivo in caso di mancato appello il provvedimento di espulsione diventerà automaticamente definitivo.

L'associato deceduto, receduto, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 17

L'anno sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo.

Sono solo eventuali Organi dell'Associazione:

- 3) l'Organo di controllo, nominato dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- 4) l'Organo di revisione legale dei conti, nominato dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- 5) il Collegio dei Probiviri, nominato dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino le condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Art. 19

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo, approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, elegge i componenti del Consiglio Direttivo e delibera sulle linee guida attinenti alla gestione sociale.

Art. 20

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa si riunisce: su convocazione del Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno autonomamente e/o su proposta del Consiglio Direttivo e inserendovi comunque le richieste che pervenissero da almeno 1/10 (un decimo) dei soci; o quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti.

Il Presidente convoca l'Assemblea mediante avviso scritto e con indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, da affiggersi presso la sede legale dell'Associazione o la pubblicazione nel sito internet ufficiale o nella Pagina Facebook o nel gruppo Whatsapp dell'Associazione e mediante comunicazione inviata ad un recapito dei soci anche attraverso utilizzo di strumenti informatici e tecnologici (Email, SMS, Whatsapp, Facebook, Messenger, ecc.) almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto la data della convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 21

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in mancanza di questi, dal Vice Presidente.

La seconda convocazione dovrà avvenire almeno un'ora dopo la prima.

Ogni socio non può avere più di 3 (tre) deleghe.

Possono partecipare all'Assemblea solo i soci che hanno già effettuato il pagamento

della quota associativa annuale.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

In assenza del Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti da un associato nominato seduta stante dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia. Ogni Socio può controllare l'amministrazione dell'Associazione e vigilare sull'osservanza del presente statuto, può inoltre prendere visione in ogni momento delle deliberazioni delle assemblee e dei bilanci approvati.

È consentito l'intervento in Assemblea al socio mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica o telefonica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 22

All'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di voto tutti i soci che hanno già effettuato il versamento della quota associativa annuale.

Il diritto di elettorato attivo degli associati che non hanno ancora compiuto 18 anni di età deve essere esercitato tramite un genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il socio che non ha ancora compiuto 18 anni di età è escluso dal diritto di elettorato passivo alle cariche sociali.

L'associato minorenni potrà esercitare personalmente il diritto di elettorato attivo e passivo solo a partire dalla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il Presidente può estendere la partecipazione all'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, solo con eventuale diritto di parola e/o espressione di parere su invito del Presidente, anche ad esperti e consulenti esterni all'Associazione per la trattazione di argomenti specifici.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 23 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio o rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'eventuale organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'eventuale organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione

dall'Associazione;

- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci che hanno già versato la quota associativa annuale; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti che hanno già effettuato il pagamento della quota associativa annuale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è autorizzata ad apportare allo Statuto qualsiasi modifica necessaria richiesta dalle autorità e dalle normative per adeguarlo alle riforme ed alle normative future.

Art. 24 - Assemblea straordinaria dei Soci: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria dei Soci:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto cioè che hanno già effettuato il versamento della quota associativa annuale e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto cioè che hanno già effettuato il pagamento della quota associativa annuale e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci che hanno già effettuato il pagamento della quota associativa annuale e contemporaneamente, in quanto vincolante, con il voto favorevole di tutti i soci fondatori se esistenti. Tale ultimo quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 25

Tutte le eventuali controversie tra soci, tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio dei Probiviri formato da 3 (tre)

membri nominati dal Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza semplice, qualora si rendesse necessario il suo intervento.

Quando nominato dura in carica 3 (tre) anni, il suo giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.

È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 26

L'Assemblea ordinaria dei Soci, con deliberazione a maggioranza semplice dei presenti, è autorizzata ad apportare allo Statuto ogni ulteriore modifica necessaria richiesta dalle autorità o normative per adeguarsi alla riforma ed alle normative future.

Art. 27

Le votazioni possono essere fatte per appello nominale, per alzata di mano, per voto segreto. Le votazioni riguardanti le persone si effettuano mediante voto segreto.

Art. 28 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Almeno tre dei cinque componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere soci fondatori.

Qualora non ci fossero soci fondatori in numero sufficiente, per decesso o indisponibilità, per coprire il numero previsto pari a 3 di componenti all'interno del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci potrà votare ed eleggere a maggioranza relativa soci non fondatori tra quelli inseriti in una terna o cinquina predisposta a maggioranza relativa da tutti i soci fondatori restanti nel numero necessario fino al raggiungimento della copertura della quota riservata ai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Presidente ed in mancanza di questi dal Vice Presidente; in assenza di entrambi è presieduto dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Risulteranno eletti, dopo i 3 (tre) soci fondatori o coloro tra quelli inseriti nella terna o cinquina come sopra descritto, i 2 (due) soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l'anzianità per età.

La sostituzione di soci fondatori, ove non possibile per scorrimento tra i non eletti, avverrà per votazione con maggioranza relativa da parte dell'Assemblea ordinaria fra i soci fondatori restanti e qualora non ci fossero soci fondatori in numero sufficiente, per decesso o indisponibilità, per coprire il numero previsto pari a 3 di componenti all'interno del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria potrà votare ed eleggere a maggioranza relativa soci non fondatori tra quelli inseriti in una terna o cinquina predisposta a maggioranza relativa da tutti i soci fondatori restanti nel numero necessario fino al raggiungimento della copertura della quota riservata ai soci fondatori.

Qualora nell'Associazione non ci fosse più alcun socio fondatore il Consiglio Direttivo sarà composto da 5 soci non fondatori eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno tre

componenti.

È convocato per la prima volta con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i componenti anche a mezzo Email, SMS, Whatsapp, Facebook o Messenger, a cura dell'ultimo Presidente se componente del nuovo Consiglio Direttivo o, in sua assenza, a cura dell'ultimo Vice Presidente se componente del nuovo Consiglio Direttivo o, in assenza di entrambi, a cura del consigliere più anziano di età, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione; in caso di disponibilità di tutti i membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo può anche essere convocato e riunirsi al termine dell'Assemblea dei soci in cui si è proceduto all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le successive convocazioni verranno indette e decise in sede di Consiglio o su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/5 dei componenti e saranno comunicate anche a mezzo mail o altra messaggistica individuale e/o attraverso la pubblicazione nel gruppo Whatsapp del Consiglio Direttivo e presso la sede legale dell'Associazione, con un preavviso di 3 (tre) giorni o inferiore se tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono d'accordo anche se non presenti alla riunione.

Pure in difetto di tali formalità, il Consiglio Direttivo è validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

La seconda convocazione dovrà avvenire almeno un'ora dopo la prima.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto dalla carica il consigliere che risulti ingiustificatamente assente a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

L'Organo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio Direttivo si provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ordine delle preferenze e nel rispetto delle quote riservate alle diverse tipologie di soci ed a parità di voti si intende eletto il più anziano di età; nel caso non fosse possibile la sostituzione attraverso l'elezione del primo dei non eletti si procederà alla scelta del nuovo componente attraverso elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

È consentito l'intervento in Consiglio Direttivo al componente mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica o telefonica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29 - Incompatibilità

Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria

e straordinaria dell'Associazione ed in particolare allo stesso compete la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; la redazione dell'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; l'ammissione dei nuovi soci ove richiesto dal Presidente; l'elezione del Presidente e l'assegnazione delle cariche; la convocazione dell'Assemblea; la redazione dell'eventuale regolamento interno; la cura dell'ordinato svolgimento dei lavori; compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio; la destinazione e l'utilizzo delle somme provenienti dal 5 per mille; determinare l'ammontare della quota associativa annuale; la decisione in merito a tutti gli altri argomenti esclusi quelli riservati all'Assemblea dei Soci; la creazione e composizione di commissioni per il perseguimento dei fini sociali; curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire targhe o attestati di benemerenzza a persone, associazioni, enti o amministrazioni che si sono distinti per meriti civili o sociali.

Il Presidente può estendere la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con eventuale diritto di parola e/o espressione di parere su invito del Presidente, anche ad altri soci e/o esperti e/o consulenti esterni all'Associazione per la trattazione di argomenti specifici.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti salvo quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

Nel caso in cui si raggiunga la parità nelle votazioni all'interno del Consiglio Direttivo al Presidente è riconosciuto il voto doppio.

Le votazioni per l'ammissione ove richiesto ed espulsione dei soci avvengono a voto segreto.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario dell'Associazione che rimangono in carica per tre anni e può essere fissato il compito del quinto membro.

La carica di Tesoriere può essere attribuita anche al Presidente o al Vice Presidente o al Segretario.

Art. 32 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo esclusivamente tra i soci fondatori finché presenti, ha la rappresentanza dell'Associazione ed il conseguente potere di firma.

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza; firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,

sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; compie tutti gli atti giuridici e le operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Resta fermo il potere del Consiglio Direttivo e/o del Presidente di attribuire deleghe per il compimento di specifici atti giuridici a qualsiasi socio maggiorenne.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea unitamente al Segretario che ne cura la custodia.

Nel caso in cui si raggiunga la parità nelle votazioni all'interno del Consiglio Direttivo al Presidente è riconosciuto il voto doppio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Qualora nell'Associazione non ci fosse più alcun socio fondatore potrà essere eletto Presidente dal Consiglio Direttivo un socio non fondatore.

Art. 33 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in casi di impedimento di questi o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Art. 34 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, ha l'incarico dell'esazione delle entrate, della redazione del rendiconto annuale, tenuta dei libri contabili e provvede al pagamento delle spese su mandato del Presidente. La carica di Tesoriere può essere attribuita anche al Presidente o al Vice Presidente o al Segretario.

Art. 35 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali, cura la corrispondenza e provvede, in collaborazione con il Presidente, alla gestione e all'organizzazione dell'Associazione e alla conservazione degli atti sociali.

Art. 36 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 29 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 16 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nel rispetto delle quote riservate alle diverse tipologie di soci attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, i componenti mancanti

saranno sostituiti da altri associati eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci che sarà convocata dal Presidente o, in subordine, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dalla carica dei Consiglieri da sostituire.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

L'eventuale riassegnazione delle cariche sociali all'interno del Consiglio Direttivo sarà eventualmente deliberata nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo che si svolgerà dopo i subentri.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o, in subordine, il Vice Presidente o, in assenza di entrambi, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Restano salve le modalità di sostituzione dei consiglieri soci fondatori previste dall'art. 28 del presente Statuto.

Art. 37 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio Direttivo solo qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, è monocratico e quindi è formato da 1 (uno) membro, non necessariamente fra gli associati e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice Civile.

L'organo di controllo rimane in carica fino al perdurare delle condizioni che hanno reso necessario la nomina ma può essere sostituito dal Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile giudizio, può fissarne la durata.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, tenuto a cura dello stesso organo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte del Consiglio Direttivo.

Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 38 - Competenze dell'Organo di controllo

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore l'Organo di controllo, su eventuale nomina del Consiglio Direttivo e qualora il membro dell'Organo di controllo sia iscritto al registro dei revisori legali dei conti, può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 39 - L'Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo solo qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, è monocratico e quindi è formato da 1 (uno) membro, non necessariamente fra gli associati e deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di revisione legale dei conti rimane in carica fino al perdurare delle condizioni che hanno reso necessario la nomina ma può essere sostituito dal Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile giudizio, può fissarne la durata.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, tenuto a cura dello stesso organo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte del Consiglio Direttivo.

Il membro dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 40 - Libri Sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Solo nel caso in cui venga nominato l'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, ci sarà anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Solo nel caso in cui venga nominato l'Organo di revisione legale dei conti, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, ci sarà anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, tenuto a cura dello stesso organo.

Solo nel caso in cui venga nominato il Collegio dei Probiviri, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 25 del presente Statuto, ci sarà anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.

L'Associazione tiene il registro dei volontari solo nel caso in cui ci siano volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 41

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività principalmente da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 42

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- dall'insieme di beni mobili, immobili e mobili registrati di proprietà dell'Associazione. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, custodito dal Tesoriere e consultabile da tutti i soci;
- dalle quote sociali di iscrizione versate dai soci;
- da ulteriori liberalità e contributi ricevuti dagli aderenti, dai privati, da società, dall'Unione Europea o da Organismi Internazionali, dallo Stato, da istituzioni pubbliche e/o private. L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, donazioni economiche e/o di altra natura, contributi, accettare con beneficio d'inventario lasciti testamentari in armonia con le finalità statutarie dell'ente. Il Presidente può decidere di accettare le erogazioni liberali ed i contributi

privati e pubblici senza necessità di chiedere il parere e la delibera di accettazione al Consiglio Direttivo. Il Presidente attua le delibere di accettazione, se richieste, e compie i relativi atti giuridici;

- da rimborsi e compensi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive nonché da ulteriori iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, tombole, raccolta di offerte, lotterie, sottoscrizioni anche a premi ed altre iniziative;
- da eventuali fondi di riserva. La costituzione dei fondi di riserva potrà essere deliberata dall'Assemblea che, in tal caso, sarà l'unico organo sociale legittimato a decidere circa il suo utilizzo;
- da autotassazioni straordinarie volontarie decise dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Il patrimonio, gli eventuali avanzi di gestione, fondi e riserve non potranno in nessun caso essere distribuiti o ripartiti, anche per vie indirette, tra i soci salvo espresse deroghe di legge e salvo anche il caso di devoluzione o distribuzione a favore di altre associazioni e non solo.

Art. 43

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto per cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Dal bilancio devono risultare tutte le entrate e le uscite di qualsiasi natura.

Il bilancio è predisposto normalmente in forma di rendiconto per cassa, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore e dalle normative vigenti, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 3 (tre) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 44

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà destinato all'acquisto e/o alla riparazione di sedi, impianti ed attrezzature, allo svolgimento delle attività sociali e all'incremento degli eventuali fondi di riserva.

Art. 45

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche

le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 46

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017.

Art. 47

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 48

Tutti i Soci sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle Deliberazioni assunte dagli Organi Sociali. Tutti i Soci sono tenuti a comunicare ogni variazione dell'indirizzo e del/i recapito/i forniti al momento dell'iscrizione. In caso di necessità l'Associazione trasmetterà le relative comunicazioni e/o notifiche esclusivamente ai recapiti forniti dal Socio, sollevando l'Associazione da qualsivoglia obbligo di ulteriore ricerca. In caso di mancato recapito per omessa comunicazione di variazioni da parte del Socio, quest'ultimo decadrà da qualsivoglia diritto di eccezione nei confronti dell'Associazione per le conseguenze derivanti dal mancato recapito della comunicazione e/o della notifica, sollevando espressamente l'Associazione da ogni onere di ulteriore ricerca del domicilio e/o recapito di qualsiasi tipo del Socio.

Art. 49

Sia le Assemblee dei Soci che le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono svolgersi sia in presenza che a distanza, con modalità individuate dal Presidente che permettano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che per questo sia necessario che nel medesimo luogo si trovino il Presidente ed il Segretario.

Art. 50

La modifica della denominazione dell'Associazione, tranne nei casi in cui si rendesse necessaria per adeguamenti imposti dalla legge, è soggetta allo stesso quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea straordinaria previsto per le modifiche statutarie e contemporaneamente, in quanto vincolante, al voto favorevole di tutti i soci fondatori se esistenti.

Art. 51

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci nomina un liquidatore, preferibilmente tra i soci fondatori se esistenti, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati che hanno già versato la quota associativa annuale.

Può essere nominato liquidatore anche un soggetto esterno all'Associazione.

Art. 52

In caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo al liquidatore di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti del Terzo Settore scelto/i dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci che hanno già effettuato il versamento della quota associativa annuale.

Art. 53

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea.

